



**COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di Foggia)**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DEL
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO E PER LA CONCESSIONE
E L'ISTITUZIONE DI AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AI
DISABILI I**

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n° 26 del 19/11/2024

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Fonti normative

Art. 3 – Con Cessionari

Art. 4 – Istruttoria e competenza

Art. 5 – Titoli per il rilascio della concessioni

Art. 6 – Concessioni temporanee

Art. 7 – Procedura Istruttoria

Art. 8 – Oneri per la realizzazione e la manutenzione degli spazi sosta personalizzati per disabili

Art. 9 – Utilizzazione parcheggi

Art. 10 – Rinnovo delle concessioni

Art. 11 – Altre tipologie di stalli per diversamente abili

Art. 12 – Revoca

Art. 13 - Mutamenti della posizione anagrafica

Art. 14 – Entrata in vigore

Art. 15 – Norme finali e transitorie

ALLEGATO “A”

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio della concessione di stalli per la sosta “personalizzati” e “non personalizzati” per diversamente abili sul territorio comunale.

Art. 2

Fonti Normative

1. La normativa di riferimento per i parcheggi auto da riservare ai portatori di handicap motorio sul suolo pubblico è costituita da:
 - Legge nr. 118 del 30 Marzo 1971, articolo 27: “*Normativa a favore dei mutilati ed invalidi civili*”;
 - Legge nr. 104 del 5 Febbraio 1992, articolo 28: - “*Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
 - D.P.R. nr. 503 del 24 Luglio 1996, articoli 10 – 11 – 12: “*Norme di attuazione a favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporto pubblico*”;
 - D.Lgs. nr. 285 del 30 Aprile 1992, articoli 7, comma 4 e 188: “*Nuovo Codice della Strada*” e successive integrazioni e modifiche”;
 - D.P.R. nr. 495 del 16 Dicembre 1992, articolo 381: “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*” e successive integrazioni e modifiche”.

Art. 3

Concessionari

1. I soggetti che possono avvalersi del diritto di ottenere la concessione di spazi di sosta personalizzati, rilasciato ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, sono coloro che hanno fissato residenza e/o domicilio sul territorio del comune di Sant’Agata di Puglia e che rientrano tra le seguenti categorie:
 - a) i titolari di patente speciale per invalidi e i minorati fisici;
 - b) i soggetti riconosciuti invalidi totalmente o parzialmente, con grave difficoltà o impossibilità permanente alla deambulazione;
 - c) i soggetti di cui all’art. 12, comma 3, del DPR nr. 503/1996 ossia i non vedenti;
 - d) i soggetti che versino in particolari condizioni di invalidità per specifiche patologie, per le quali siano attestate attraverso specifica certificazione medica le conseguenze limitative sulla capacità a deambulare.
2. Ai fini del presente regolamento, per residenza si intende il luogo in cui la persona ha la effettiva dimora abituale, mentre per domicilio è il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi

Art. 4

Istruttoria e competenza

1. L’istruttoria del procedimento è demandata al Settore di Polizia Municipale e si articola nelle seguenti fasi:
 - recepimento ed esame della documentazione;
 - la domanda, secondo il fac-simile di richiesta dello stallo per la sosta personalizzato (Allegato “A” del Regolamento), per il contrassegno e/o per la concessione dello spazio di sosta personalizzato, dovrà essere completata in tutte le sue parti ed utilizzando l’apposito modello che potrà essere richiesto presso il Settore di Polizia Municipale o scaricato dal sito internet del Comune di Sant’Agata di Puglia;
 - coordinamento dell’iter procedurale e rilascio del titolo concessorio (provvedimento finale);
 - tenuta di un registro di tutte le concessione rilasciate e numerate.

Art. 5

Titoli per il rilascio della concessione

1. Il richiedente, ai fini dell'eventuale rilascio della concessione, dovrà produrre la seguente documentazione:

❖ SE IL DISABILE GUIDA L'AUTO

- copia dell'autorizzazione in deroga per la mobilità rilasciata a suo favore (c.d. "contrassegno invalidi");
- copia della patente di guida speciale per gli invalidi e minorati fisici;
- carta di circolazione del veicolo in copia fotostatica, dalla quale risulti l'adattamento dello stesso alle patologie di cui agli artt. 327 e 328 del D.P.R. nr. 495 del 16 Dicembre 1992, "Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada".
- autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, di non possedere box o posti auto su area privata, oppure di possederlo ma non idoneo da intendersi come inadatto e/o non utile per tipologia alle esigenze dell'infermo, come risultanti dalle attestazioni mediche, ovvero di possederlo ma distante dal luogo di dimora abituale/domicilio del diversamente abile, (idoneità da verificare con sopralluogo a cura dello stesso ufficio preposto al rilascio del provvedimento di concessione);

❖ SE IL DISABILE È IMPOSSIBILITATO ALLA GUIDA

- copia dell'autorizzazione in deroga per la mobilità rilasciata a suo favore (c.d. "contrassegno invalidi");
- copia del certificato di invalidità (totale e permanente o parziale) da cui si evinca l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, che deve appartenere allo stesso nucleo familiare, rilasciato dall'Autorità Sanitaria Locale competente ovvero, nel caso di persone non vedenti, copia del certificato di invalidità rilasciato dall'apposita Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità civili;
- autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, di non possedere box o posti auto su area privata, oppure di possederlo non idoneo da intendersi come inadatto e/o non utile per tipologia alle esigenze dell'infermo, come risultanti dalle attestazioni mediche, ovvero di possederlo distante dal luogo di dimora abituale/domicilio del diversamente abile, (idoneità da verificare con sopralluogo a cura dello stesso ufficio preposto al rilascio del provvedimento di concessione).

Art. 6

Concessioni Temporanee

1. Si possono concedere spazi di sosta temporanei per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3 e 5 del D.P.R. n° 495 del 6/09/1992 art. 381.
2. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.

Art. 7

Procedura Istruttoria

1. La domanda, corredata dalla documentazione di cui al precedente art. 5, oltre che dalla indicazione quanto più precisa possibile del sito presso il quale si richiede sia tracciato lo stallo, dovrà essere indirizzata al Comando della Polizia Municipale che provvederà alla verifica istruttoria della documentazione sopra detta in ordine al possesso dei requisiti soggettivi.
2. La richiesta dovrà essere istruita dal Comando della Polizia Municipale che, a seguito di specifico idoneo sopralluogo, esprimerà un parere obbligatorio, attinente al profilo viabilistico e più precisamente in ordine alla ubicazione proposta dello stallo, tenuto conto, altresì, della

densità di traffico solitamente caratterizzante l'area interessata. Anche in presenza di alta densità circolatoria, la richiesta potrà trovare accoglimento.

3. Il Responsabile dovrà concludere il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza corredata da tutti gli elementi e/o documenti sopraindicati, salvo interruzioni del termine per richiesta di ulteriori chiarimenti o documenti che l'Ufficio provvederà ad inoltrare all'istante per iscritto.

Art. 8

Oneri per la realizzazione e la manutenzione degli stalli sosta personalizzati per diversamente abili

1. La spesa per l'istruttoria della pratica, nonché per la realizzazione e manutenzione del parcheggio, è sostenuta interamente dal Comune.
2. L'Ufficio comunale competente curerà, inoltre, la puntuale manutenzione dei parcheggi realizzati e provvederà alla loro soppressione in caso di revoca dei posti sosta di cui trattasi.

Art. 9

Utilizzazione parcheggi

1. Ai fini del legittimo utilizzo del parcheggio, il contrassegno invalidi deve essere obbligatoriamente apposto visibilmente all'interno del veicolo e sul cruscotto/parabrezza.

Art. 10

Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni si rinnovano annualmente previa della documentazione prescritta dall'art. 5 del presente regolamento, anche mediante idonea autocertificazione.
2. In mancanza di richiesta di rinnovo, entro tre mesi dalla sua scadenza, il Comune si riserva la facoltà insindacabile di rimuovere la segnaletica verticale ed orizzontale delimitante lo stallo originariamente assegnato.

Art.11

Altre tipologie di stalli per diversamente abili

1. La disciplina di cui ai precedenti articoli non riguarda gli stalli per disabili c.d. "generici", ossia non personalizzati, per i quali l'Ente si riserva l'insindacabile diritto di disporre l'istituzione a mente della normativa vigente in materia. Ovviamente, sarà data la massima priorità ai luoghi caratterizzati (oltre che da elevata densità di traffico) dalla presenza di strutture a forte uso pubblico (nosocomi, farmacie, pubblici uffici, luoghi di culto, ecc.).
2. Gli stalli per disabili già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, previa mappatura di individuazione, vengono fatti salvi, fermo restando l'insindacabile diritto del Comune a sopprimere quelli non più rispondenti alle prerogative del presente disciplinare.
3. Non saranno più ammesse richieste di stalli individuali al di fuori delle casistiche e delle procedure "personalizzate" di cui al presente regolamento.
4. Saranno, invece, ammesse richieste finalizzate alla conversione di stalli originariamente "generici" in "personalizzati" a mente del presente regolamento, ove ne ricorrano tutte le condizioni dal medesimo illustrate.

Art. 12

Mutamenti posizione anagrafica

1. Unitamente al rilascio del provvedimento concessorio, sarà richiesta la sottoscrizione di un atto di impegno con cui il titolare del provvedimento si obbliga a comunicare tempestivamente

l'eventuale non fruizione dello spazio sosta, per ragioni di assenza dal domicilio abituale del disabile o presso il luogo di lavoro abituale.

2. Il Settore di Polizia Municipale renderà fruibile per il periodo di assenza ai cittadini il relativo spazio di sosta, ovvero provvederà alla rimozione della segnaletica orizzontale e verticale.

Art. 13

Revoca

1. La concessione dello stallo verrà revocata nel caso venga accertato il mancato utilizzo dello stesso da parte del titolare della concessione al venir meno dei requisiti prescritti dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni una volta intervenuta esecutiva la Deliberazione di approvazione dello stesso.

Art. 15

Norme finali e transitorie

1. È istituito un apposito registro dei tesserini per disabili rilasciati e degli stalli a questi destinati, sia personalizzati che NON personalizzati. Nelle more che il presente Regolamento espleti la sua funzione, tutti gli stalli individuati in precedenza e predisposti allo scopo, saranno oggetto di apposita mappatura da parte del personale della Polizia Locale, per la loro regolarizzazione secondo la casistica di cui sopra.